



Nn. 996 e 747-A

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)**

(RELATRICE DE FEO)

Comunicata alla Presidenza il 7 giugno 2011

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico (n. 996)

d'iniziativa dei senatori MALAN, BERSELLI, BEVILACQUA, BUTTI, CIARRAPICO, COSTA, DE ECCHER, DE GREGORIO, DE LILLO, DIVINA, FASANO, Alberto FILIPPI, GALLO, GAMBA, GIAI, GRAMAZIO, GRILLO, IZZO, MUSSO, NESSA, ORSI, RIZZOTTI, SANTINI, SARO, Giancarlo SERAFINI, ZANETTA, POLI BORTONE, Mariapia GARAVAGLIA e FLERES

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 2008

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di non sequestrabilità di beni culturali prestati all'Italia da Stati o da altri soggetti stranieri per l'esposizione al pubblico (n. 747)

d'iniziativa della senatrice POLI BORTONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2008

del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 996

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegni di legge:		
– n. 996, d’iniziativa dei senatori Malan ed atri e testo proposto dalla Commissione	»	7
– n. 747, d’iniziativa della senatrice Poli Bortone	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge n. 996, molto simile al n. 747 (di cui difatti si propone l'assorbimento nel primo), si prefigge l'obiettivo di sancire l'insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, una istituzione culturale o da altri soggetti stranieri, durante la loro temporanea permanenza in Italia, per essere esposti al pubblico nel corso di eventi d'interesse culturale ed artistico. Durante l'esame in 7^a Commissione, a questo disegno di legge, composto da un solo articolo, è stato presentato e approvato un articolato emendamento, che contribuisce a meglio definirne il testo.

Le grandi, prestigiose mostre sono occasioni uniche, spesso indimenticabili, storiche, non solo per gli studiosi, ma anche per il vasto pubblico di visitatori, italiani e stranieri, per approfondire la conoscenza dell'arte, che si tratti di un singolo artista, ovvero di grandi e complessi movimenti artistici. Il Trecento, Giotto e le influenze bizantine, il Rinascimento, Caravaggio e i caravaggisti, Bernini e il barocco, Canova e il neoclassico, l'impressionismo, il futurismo, l'astrattismo, il surrealismo e, poi, l'arte antica greca e romana, le grandi stagioni artistiche orientali, con i tesori dell'arte cinese e indiana, la ricostruzione di importantissime collezioni, come la Giustiniani che, qualche anno fa, fu esposta proprio a Palazzo Giustiniani, o quella Farnese, ora in mostra all'Ambasciata di Francia.

Certo, non tutti i capolavori italiani sono rimasti nel nostro Paese, molti sono disseminati nei musei e nelle collezioni pubbliche e private, così come le opere degli artisti stranieri che, in occasione di mostre prestigiose, devono essere reperite nel mondo intero.

Le mostre costituiscono importanti operazioni culturali, scientifiche, divulgative e

sono motivo di attrazione per centinaia di migliaia di visitatori e turisti. Queste iniziative sono state fino ad oggi ostacolate dalla indisponibilità di alcuni prestatori stranieri ad inviare opere in Italia, perché non vi era la certezza della restituzione, a causa di potenziali provvedimenti di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria. Vorrei sottolineare, quanto alla compatibilità delle disposizioni del disegno di legge, che esse non si applicano ai beni che costituiscono corpo del reato, qualora il reato sia stato commesso in Italia. Inoltre iniziative legislative analoghe sono state già adottate in altri Paesi europei, come Francia e Germania, oltre che negli Stati Uniti.

Assume in merito un valore emblematico il caso delle opere d'arte presenti a Taiwan nel museo di Taipei, testimonianze eccezionali dell'antica civiltà cinese che le autorità taiwanesi raramente, e solo con espresse garanzie di restituzione, hanno prestatato a Paesi esteri, in quanto il governo taiwanese teme che la Repubblica popolare cinese, reclamante la proprietà delle opere, possa chiederne il sequestro quando esse sono presenti nel territorio di altri Stati. Questo è anche il caso di opere italiane all'estero. Un esempio per tutti: la celebre biga etrusca di Monteleone di Spoleto, unica al mondo, esposta al Metropolitan Museum of Art di New York e mai prestata al nostro Paese.

Al fine di superare il rischio-sequestro, che limita concretamente la circolazione delle opere d'arte nel mondo, la presente proposta è volta a garantirne e assicurarne la restituzione alle istituzioni che le hanno messe a nostra disposizione, indipendentemente dalla natura e dallo stato di eventuali controversie sul diritto di proprietà. Inoltre viene attribuito al Ministero degli affari

esteri e al Ministero per i beni e le attività culturali un ruolo preminente, riconoscendo loro il potere di predisporre, con apposito decreto, in occasione di ogni esposizione, la lista delle opere d'arte ottenute in prestito, che sono insequestrabili, la durata del prestito e i responsabili delle esposizioni che si assumono l'impegno alla restituzione del materiale ricevuto. La valenza culturale del presente disegno di legge è evidenziata dal fatto che esso è già stato proposto nella XIV e XV legislatura senza completare l'*iter* legislativo,

mentre questo disegno di legge ha ottenuto il parere favorevole Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, come ha riferito il sottosegretario Giro durante l'esame in sede referente.

Raccomando perciò vivamente all'Aula l'approvazione del provvedimento, che in 7^a Commissione ha registrato il consenso unanime di tutte le forze politiche.

DE FEO, *relatrice*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge e su emendamenti

(Estensore: BATTAGLIA)

17 maggio 2011

La Commissione, esaminato il disegno di legge, nonché l'emendamento 1.1 ad esso riferito, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge e su emendamenti

(Estensore: ZANETTA)

17 maggio 2011

La Commissione, esaminato il disegno di legge ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE N. 996

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MALAN ED ALTRI

Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico

Art. 1.

1. Al fine di favorire l'esposizione di opere d'arte e di altri beni di rilevante interesse culturale in Italia, i beni culturali stranieri, cui non si applichi quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali vigenti per l'Italia e dalla normativa comunitaria vigente, non possono essere sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti giudiziari concernenti la loro proprietà o il loro possesso, per il periodo della loro permanenza in Italia, qualora siano stati messi a disposizione dello Stato italiano, o di altro soggetto da esso designato, con le modalità e le procedure di cui al comma 2, da parte di Stati, collettività, enti pubblici o istituzioni culturali stranieri, a soli fini di esposizione temporanea al pubblico sotto la supervisione e il controllo del soggetto che mette a disposizione i beni stessi.

DISEGNO DI LEGGE N. 996

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico

Art. 1

1. Al fine di favorire l'esposizione di opere d'arte e di altri beni di rilevante interesse culturale in Italia, i beni culturali stranieri, cui non si applichi quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali vigenti per l'Italia e dalla normativa comunitaria vigente, non possono essere sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti giudiziari concernenti la loro proprietà o il loro possesso, per il periodo della loro permanenza in Italia, qualora siano stati messi a disposizione dello Stato italiano, o di altro soggetto da esso **autorizzato con le modalità e le procedure di cui ai commi 2 e 3, lettera c)**, da parte di Stati, collettività, enti pubblici o istituzioni culturali stranieri, a soli fini di esposizione temporanea al pubblico sotto la supervisione e il controllo del soggetto che mette a disposizione i beni stessi.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3, lettera c), i soggetti interessati a promuovere ed organizzare le esposizioni di cui alla presente legge presentano apposita domanda al Ministero per i beni e le attività culturali secondo modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri, sulla base degli accordi intercorsi tra i soggetti interessati, sono definiti, per ogni esposizione:

a) la lista dei beni culturali cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1;

b) il periodo durante il quale tali beni si intendono in esposizione in Italia;

c) i responsabili dell'esposizione, cui i beni sono affidati e che assumono l'impegno di restituirli al soggetto che li ha messi a loro disposizione.

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai beni che costituiscono corpo di reato qualora il reato sia commesso in Italia.

4. I procedimenti giudiziari di cui al comma 1, fatto salvo quanto ivi disposto, proseguono secondo le ordinarie procedure. Resta ferma la possibilità di procedere alla confisca dei beni in caso di sentenza non più soggetta a impugnazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Identico:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) **i soggetti autorizzati all'esposizione**, cui i beni sono affidati e che assumono l'impegno di restituirli al soggetto che li ha messi a loro disposizione.

4. Identico.

5. Identico.

DISEGNO DI LEGGE N. 747

D'INIZIATIVA DELLA SENATRICE POLI BORTONE

Art. 1.

1. Al fine di favorire l'esposizione in Italia di opere d'arte e di altri beni di rilevante interesse culturale, i beni culturali stranieri, cui non si applichi quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali vigenti per l'Italia e dalla normativa comunitaria vigente, non possono essere sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti giudiziari concernenti la loro proprietà o possesso, per il periodo della loro permanenza in Italia, qualora siano stati messi a disposizione dello Stato italiano, o di altro soggetto da esso designato, con le modalità e le procedure di cui al comma 2, da parte di Stati, collettività, enti pubblici o istituzioni culturali stranieri a soli fini di esposizione temporanea al pubblico sotto la supervisione e il controllo del

soggetto che mette a disposizione i beni stessi.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri, sulla base degli accordi intercorsi tra i soggetti interessati, sono definiti, per ogni esposizione:

a) la lista dei beni culturali cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1;

b) il periodo durante il quale tali beni si intendono in esposizione in Italia;

c) i responsabili dell'esposizione, cui i beni sono affidati e che assumono l'impegno di restituirli al soggetto che li ha messi a loro disposizione.

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai beni che costituiscono corpo di reato qualora il reato sia commesso in Italia.

4. I procedimenti giudiziari di cui al comma 1, fatto salvo quanto ivi disposto, proseguono secondo le ordinarie procedure. Resta ferma la possibilità di procedere alla confisca dei beni in caso di sentenza non più soggetta a impugnazione.

